

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2210)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLELLA, DELLA PORTA, FARABEGOLI, SALERNO e GAUDIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1975

Modifiche all'articolo 22 della legge 27 dicembre 1973, n. 878,  
recante provvidenze per l'industria cantieristica navale

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 dicembre 1973, n. 878, il Parlamento ha disposto, come noto, un organico provvedimento contenente provvidenze di varia natura a favore dell'industria cantieristica navale nazionale, e cioè misure di sostegno per la costruzione di nuove unità e per la esecuzione di nuovi lavori su navi in esercizio, nonché incentivi per iniziative atte a portare l'intero settore su livelli di funzionalità e di sufficiente competitività.

Il provvedimento in parola, predisposto nell'ambito della direttiva comunitaria di sostegno all'industria cantieristica, ha decorrenza dal 1° gennaio 1972 al fine di operare un processo di continuità, sia pure attraverso diversi meccanismi di agevolazioni, con la legge 4 gennaio 1968, n. 19, che era venuta a scadere con il 31 dicembre 1971.

La legge n. 878 del 1973 va considerata un provvedimento utile per l'industria cantieristica navale nazionale soprattutto nei difficili momenti di avversa congiuntura che tutta

l'economia nazionale ha attraversato e sta tuttora attraversando.

Peraltro fattori obiettivi rendono necessario, al fine di non vanificare la volontà del legislatore, l'introduzione di un elemento correttivo di natura procedurale.

Più precisamente l'articolo 18 della legge in discorso prevede che i documenti e le certificazioni che comprovano l'assolvimento degli obblighi cui sono subordinate la concessione e la liquidazione dei contributi, sia per quanto riguarda la produzione, come per quanto attiene alle iniziative impiantistiche e strutturali, debbano essere presentati all'Amministrazione della marina mercantile entro un anno dalla data di ultimazione dei relativi lavori.

L'articolo 22 ha inoltre previsto che il suddetto termine di un anno decorra, per i lavori ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale della Marina mercantile concernente la documentazione necessaria per la liquidazione dei con-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tributi, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale stesso.

Il decreto ministeriale 16 agosto 1974, relativo al titolo I della legge che riguarda i contributi alla produzione, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 2 dicembre 1974 e pertanto da tale data decorre il ricordato termine di un anno.

Il termine in questione è venuto pertanto ad interessare i lavori effettuati in quasi tre anni, richiedendo un compito tutt'altro che indifferente per le aziende, che hanno dovuto attendere la pubblicazione del citato decreto ministeriale per conoscere la completa documentazione da predisporre. Ma soprattutto si è manifestata una certa difficoltà da parte

del Registro italiano navale — cui è deman- dato, quale organo tecnico dell'Amministrazione della marina mercantile, il controllo di tutte le pratiche relative ai lavori effettuati su navi in esercizio — di poter effettuare tempestivamente i propri compiti in ordine alla documentazione allo stesso sottoposta da parte dei cantieri navali.

Considerato che l'Amministrazione della marina mercantile non può assolutamente rinunciare ai più scrupolosi ed attenti controlli da parte del Registro navale, si rende necessario prorogare in misura adeguata il termine del 2 dicembre 1975.

A tal fine viene presentato alla vostra approvazione il presente disegno di legge, che proroga tale termine al 30 giugno 1976.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 22 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 18 della presente legge il termine per la presentazione dei documenti per ottenere la liquidazione finale dei contributi di cui agli articoli 1, 10 e 13 limitatamente ai lavori che siano stati ultimati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 18 viene stabilito al 30 giugno 1976 ».